

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE SOCIETÀ INSCRITTE.

ART. 8.

I Soci Effettivi, Promotori ed Onorari personalmente ed i Corpi morali Soci e le Società di Canottieri iscritte al R.-C. I., a mezzo del proprio rappresentante, fruiscono del diritto:

a) Di prender parte alle Regate organizzate e dirette dal R.-C. I., nonchè a quelle promosse da altre Società in cui il R.-C. I. avesse concorso con premi od altri aiuti materiali, eccezione fatta pei casi speciali contemplati nel Codice per le Regate;

b) Di fregiarsi del distintivo sociale che all'atto del pagamento della quota loro verrà rimesso annualmente dalla Direzione Centrale o da quella della Sezione cui sono iscritti;

Il distintivo, che fa risultare nel titolare la qualità di Socio del R.-C. I., gli rende libero l'accesso, nei giorni di Regata, al recinto e palchi riservati alla Società. Esso viene modificato ogni anno dalla Direzione Centrale ed è assolutamente personale al titolare;

c) Di vestire la divisa sociale conforme al modello prescritto, nei giorni di regata, riunioni e feste nautiche, come pure a bordo delle proprie od altrui imbarcazioni;

d) Di ottenere a prezzo ridotto, un numero, da determinarsi di volta in volta, dei posti a pagamento nei giorni di Regata;

e) Di partecipare alle Assemblee generali del R.-C. I. ed a quelle della Sezione cui sono iscritti e di poter far parte della Direzione della Sede Centrale, se iscritti a questa, oppure a quella della Sezione cui appartenessero, delle Commissioni speciali del R.-C. I. e delle Giurie di Regata;

f) Di frequentare i locali di residenza tanto della Sede quanto di tutte le Sezioni del R.-C. I., uniformandosi ai regolamenti interni di ciascuna di esse;

g) Di ricevere tutte le pubblicazioni che venissero fatte dalla Società;

h) Di battere a poppa delle proprie imbarcazioni la bandiera del R.-C. I., speciale per i Soci, e conforme al modello;

i) Di partecipare a tutti quei vantaggi che potranno per l'avvenire essere concessi ai componenti del R.-C. I.

ART. 9.

Le Società di Canottieri iscritte, oltre ai diritti contemplati nell'articolo precedente usufruibili, secondo i casi, collettivamente od a mezzo del proprio rappresentante, hanno i seguenti speciali diritti:

1) Di far parte, a mezzo del loro rappresentante della Direzione del R.-C. I., oppure, se iscritte ad una Sezione, della Direzione della stessa;

2) Di battere a prora delle loro imbarcazioni ed alla sede della Società, il guidone del R.-C. I.

ART. 10.

Oltre al pagamento delle quote determinate agli articoli 4, 5 e 7 del presente Statuto, i Soci e le Società hanno i seguenti doveri:

a) Di far intera ed assoluta adesione al presente Statuto ed a quanto vien deliberato dalle Assemblee;

b) Di uniformarsi al Codice per le Regate del R.-C. I., alle norme regolamentari generali ed ai Regolamenti interni della Sede Centrale o della Sezione cui saranno iscritti.

L'obbligazione della quota a pagarsi dai Soci e dalle Società iscritte, decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui ebbe luogo l'ammissione, ed è triennale, e continuativa di triennio in triennio ove non venga fatta diffida per iscritto da parte del Socio alla Direzione della propria Sezione, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Estinguono straordinariamente l'obbligazione: il caso di morte del Socio, lo scioglimento della Società iscritta al R.-C. I., la radiazione o l'espulsione dal R.-C. I.

ART. 12.

Il versamento delle quote stabilite dal presente Statuto dovrà venire effettuato per parte dei Soci e delle Società presso il Tesoriere della Sede Centrale, se iscritti a questa, o della Sezione cui appartengono, entro il primo trimestre di ciascun anno. Trascorso tale termine e dopo avviso spedito dalla rispettiva Direzione, se il Socio debitore perdurasse nel ritardo, sarà dichiarato moroso, verrà sospesa la sua qualità di Socio, ed il nome di lui verrà pubblicato in apposita tabella. Qualora questi non soddisfacesse entro l'anno all'impegno suo, verrà radiato dall'elenco dei Soci, salvo sempre il diritto nel R.-C. I. di conseguire la quota dovuta.

ART. 13.

I nuovi Soci o Società ammessi ad anno incominciato sono tenuti al pagamento dell'intera quota e dovranno effettuare il versamento alla Cassa della Sede o della Sezione cui sono iscritti, entro un mese dalla loro ammissione. In caso di ritardo sono loro applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 14.

Il Socio o Società iscritta che in modo qualsiasi contravvenisse alle disposizioni del presente Statuto od a quelle del Codice per le Regate, mancasse al proprio decoro, oppure per la sua condotta o, trattandosi di Società, per quella di qualche suo membro (quando la Società iscritta non preferisse radiare tale suo Socio), compromettesse colla propria presenza il buon andamento od il decoro del R.-C. I., potrà venir sospeso temporariamente dalla sua qualità di Socio o Società iscritta e nei casi gravi anche espulso dal R.-C. I.

La prima disposizione potrà venir presa senz'altro dalla Presidenza della Direzione Centrale per gli iscritti alla Sede e dalla Direzione della Sezione a cui il Socio o Società appartenesse, epperò di una cosiffatta decisione dovrà esser data immediata comunicazione alla Direzione Centrale. La seconda non potrà venir pronunciata che dalla Direzione della Sede Centrale riunita in Consiglio di disciplina, previo invito all'interessato di far valere personalmente o per iscritto le proprie ragioni.